

9° REPARTO VOLO
Bari – Palese

AL RESPONSABILE S.P.P.	SEDE
AI DIRETTORI DI SEZIONE	SEDE
AL PERSONALE DIPENDENTE (mediante affissione albo D. 81/08 e pubblicazione server)	SEDE

OGGETTO: Decreto Legge 21 settembre 2021 nr. 127 “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde (green pass)*”
Adozione delle misure organizzative.

PREMESSA

Com’è noto a far data dal **15 ottobre 2021** e sino al **31 dicembre 2021** il personale delle Amministrazioni pubbliche (ivi inclusi gli appartenenti alle Forze dell’Ordine) è obbligato a possedere ed esibire su richiesta il *green pass* per l’accesso ai luoghi ove svolge la attività lavorativa in ambito nazionale.

La verifica circa il rispetto del predetto obbligo spetta al Datore di Lavoro che, entro il 15 ottobre, deve definire idonee modalità operative in merito ai controlli da effettuare.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che dichiarino di non essere in possesso di *green pass* ovvero che ne risultino privi al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro sono considerati “assenti ingiustificati” sino alla presentazione della certificazione e comunque sino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro; al lavoratore per le giornate di assenza non è dovuto alcun compenso e le giornate di assenza ingiustificata sono considerate non utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio, per la maturazione di classi o scatti e non concorrono alla maturazione di ferie.

Quanto ai profili sanzionatori in caso di accesso ai luoghi di lavoro senza il *green pass* viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del lavoratore, ferme restando le conseguenze disciplinari ed eventualmente quelle penali in caso di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid 19 o di utilizzo di certificazione altrui.

Sanzione amministrativa è altresì prevista per il datore di lavoro che ometta i controlli o non adotti le misure organizzative.

In data 12 ottobre sono state emanate, con decreto interministeriale, le “*linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*”, recepite dalla Direttiva del Sig. Capo della Polizia prot. 555/I-DOC/AreaI/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre, i cui punti essenziali di seguito si riportano:

- Divieto di accesso nei luoghi di lavoro per il personale che non sia in possesso della certificazione verde COVID 19 (*green pass*);

- Impossibilità di procedere alla autodichiarazione in merito al possesso del green pass;
- Impossibilità di consentire deroghe, attesa la funzione di prevenzione, motivo questo per il quale è vietato adibire il lavoratore privo della certificazione a modalità di “lavoro agile” ;
- Estensione dell’obbligo di presentazione del green pass ad ogni soggetto che accede al luogo di lavoro, ad eccezione degli “utenti” che vi si recano per l’erogazione di un servizio che la amministrazione è tenuta a prestare.
- Individuazione in capo al Datore di Lavoro della responsabilità del controllo, delegabile con atto scritto ad altro funzionario o ispettore;
- Modalità differenti di esecuzione del controllo:
 - a) all’ingresso della struttura, a tappeto o a campione, con o senza ausilio di sistemi automatici: il personale addetto al controllo vieterà l’accesso al lavoratore senza green pass invitandolo ad allontanarsi e comunicando all’ufficio competente il nominativo di chi è stato invitato ad allontanarsi per il seguito delle comunicazioni;
 - b) dopo l’accesso alla struttura, a tappeto o a campione, nel qual caso dovrà essere interessato al controllo almeno il 20% del personale in servizio e dovrà essere seguito un criterio di rotazione
- Possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze organizzative, di chiedere al lavoratore di rendere dichiarazione in merito al possesso del green pass, il che non lo esime dalla effettuazione dei controlli previsti.

Ciò premesso, si dettano le seguenti

MISURE ORGANIZZATIVE

1) CONTROLLI AL PERSONALE DIPENDENTE.

Ancorchè il personale di questo Reparto abbia eseguito per la quasi totalità la doppia vaccinazione, e quindi sia in possesso della certificazione, tuttavia il Datore di Lavoro è comunque tenuto a verificare la continuità della validità, motivo questo per il quale i controlli ai lavoratori saranno effettuati secondo la modalità b) summenzionata.

Pertanto, il Dirigente del Reparto o chi formalmente lo sostituisce, effettua i controlli relativi alla validità del green pass all’interno della struttura (e quindi dopo l’accesso al luogo di lavoro) giornalmente ed a campione, nella misura del 20% del personale risultante dall’ordine di servizio, ricorrendo all’uso della applicazione Verifica C19, Tale attività, da svolgersi nell’ambito del turno antimeridiano, in caso di assenza temporanea del Dirigente, è formalmente delegata al Commissario TEDONE Giovanni.

Laddove un dipendente dovesse risultarne privo ovvero con green pass non valido, dopo le verifiche del caso, il Dirigente o chi formalmente lo sostituisce, provvederà ad allontanarlo dalla struttura e ad effettuare tutti gli atti consequenziali previsti dalle norme summenzionate.

Dei controlli effettuati sarà fatta menzione in apposito registro.

2) CONTROLLI AL PERSONALE ESTERNO CHE ACCEDE ALLA STRUTTURA

Questo Reparto Volo non svolge attività “esterna” che eroghi servizi al privato cittadino, motivo questo per il quale **TUTTI** coloro che vi accedono sono tenuti alla esibizione del green pass.

Il controllo al personale esterno avverrà, per contro, secondo la modalità a) summenzionata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono obbligati alla esibizione del green pass i lavoratori di ditte di pulizia o di manutenzione, il personale addetto al rifornimento dei distributori automatici, i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri che dovessero accedere alla struttura (non anche coloro che si fermano all'esterno del corpo di guardia per la consegna del pacco), i familiari in visita, i pensionati che accedono all'ufficio AA.GG, etc.

Il controllo relativo alla validità del green pass per il personale esterno al Reparto è demandato, con atto formale del Dirigente, al Responsabile del Servizio individuato sull'ordine di servizio sia nel turno antimeridiano che in quello pomeridiano. Nei quadranti serali e notturni il responsabile del servizio di istituto è il più alto in grado del personale presente al corpo di guardia il quale, al di fuori di casi specificamente individuati ed autorizzati, impedirà, in quell'arco temporale, l'accesso a persone esterne al reparto.

A prescindere dal controllo effettuato sul green pass, il personale addetto al corpo di guardia continuerà ad applicare la procedura prevista per l'accesso di persone esterne mediante rilascio di pass dedicato.

Restano ferme tutte le disposizioni previste dalle norme in tema di **responsabilità del singolo lavoratore in caso di accesso senza certificazione valida o con certificazione contraffatta.**

La presente disposizione entra in vigore a far data dal 15 ottobre 2021.

Bari – Palese, 14 ottobre '21

Il Datore di Lavoro
V.Q. D'Alena dott.ssa Claudia

